

NOTIZIARIO N. 31 - 12 GIUGNO 2020

AFFARI GENERALI

- ◆ Decreto «Rilancio» 19/05/2020 n. 34, principali misure per le imprese: «brochure» e «schede di presentazione» del MISE. pag. 3

AMBIENTE E SICUREZZA

- ◆ Indagine Europea sulla registrazione Reach del 2018. pag. 34
- ◆ Promemoria scadenze Mud 2020 e altri adempimenti ambientali. pag. 35

FISCALE

- ◆ Decreto «Rilancio» 19/05/2020 n. 34 – le altre novità. pag. 36

FORMAZIONE

sviluppo pmi



Sviluppo Pmi riparte con l'attività di formazione in presenza: da RER e Fondimpresa autorizzazione a partire dal 8/06/2020.

- ◆ Formazione in videoconferenza: lavoratori e neo assunti ai sensi dell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 – Basso rischio. pag.42
- ◆ Formazione in videoconferenza: lavoratori e neo assunti ai sensi dell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 – Medio rischio. pag.44
- ◆ Formazione in videoconferenza: lavoratori e neo assunti ai sensi dell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 – Alto rischio. pag.46
- ◆ Formazione preposti. pag.47
- ◆ Addetto alla squadra antincendio – Rischio medio. pag.48
- ◆ Aggiornamento per addetti alla squadra antincendio – Rischio medio. pag.49
- ◆ Stage formativi gratuiti in azienda: progettista di prodotti multimediali. pag.50
- ◆ Scheda d'iscrizione. pag.52

SINDACALE E PREVIDENZIALE

- ◆ Pandemia da Covid-19: Cassa integrazione guadagni in deroga e aziende plurilocalizzate – «semplificata» la presentazione delle domande all'INPS. pag. 54
- ◆ Iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS: ampliamento delle tutele in caso di malattia, degenza ospedaliera, congedo di maternità/parentale: ulteriori istruzioni dell'Istituto di previdenza. pag. 56
- ◆ Lavoratori licenziati per GMO nonostante il divieto previsto fino al 17 agosto 2020: diritto all'indennità di disoccupazione NASpl. pag. 60

OGGETTO: **DECRETO «RILANCIO» 19/05/2020 N. 34, PRINCIPALI MISURE PER LE IMPRESE
«BROCHURE» E «SCHEDE DI PRESENTAZIONE» DEL MISE**

Con i due documenti sotto riportati, il Ministero dello Sviluppo Economico ha sintetizzato le principali misure per le imprese contenute nel decreto-legge («Rilancio») 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato su CONFIMI ROMAGNA NEWS 27/2020.

DECRETO RILANCIO



**Ministero dello
sviluppo economico**

SINTESI DELLE PRINCIPALI MISURE MISE NEL DL RILANCIO

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

A causa dell'emergenza Covid-19 anche le attività produttive del nostro Paese sono state messe a dura prova e molte di esse potrebbero non rialzarsi dalla crisi economica, se non supportate adeguatamente.

Il rischio è che si sommino perdita di valore, diminuzione di capacità produttiva e perdita di posti di lavoro, soprattutto in quei settori che sono stati maggiormente colpiti: dall'industria al commercio, dall'artigianato alla ristorazione, dall'alberghiero alla moda.

Per questo motivo sono stati stanziati **6 miliardi di euro** per contributi **a fondo perduto** a favore di società e imprese individuali. Il contributo verrà erogato dall'Agenzia delle Entrate e sarà parametrato al calo del fatturato del mese di aprile 2020 rispetto al corrispondente mese del 2019, se superiore al 33%.

Il contributo minimo sarà di 2000 euro per le società e di 1000 euro per l'impresa individuale, che potrà cumularlo con il bonus INPS.

L'ammontare dell'importo erogato sarà, quindi, pari al 20% per le imprese con fatturato fino a 400 mila euro; 15% per le imprese con fatturato tra 400 mila euro e fino a 1 milione di euro; 10% per le imprese con fatturato da 1 a 5 milioni di euro.



ABOLIZIONE IRAP

Con 4 miliardi di euro si è intervenuti nella direzione di una netta riduzione delle tasse per le imprese.

Sono stati infatti **cancellati il saldo e il primo acconto** da versare a giugno per l'**Irapp** (Imposta Regionale sulle Attività Produttive), per tutte le imprese con fatturato annuo fino a 250 milioni di euro.



PAGAMENTO DEBITI DELLA PA

Sono stati stanziati 12 miliardi di euro per il pagamento dei debiti commerciali degli enti locali, delle regioni e delle province autonome alle imprese.

Si tratta di una misura molto attesa, che permetterà a imprese e professionisti di ricevere finalmente il pagamento dei crediti vantati nei confronti della Pubblica amministrazione.




RIDUZIONE ONERI DI SISTEMA PER BOLLETTE ELETTRICHE

Per supportare le piccole e medie imprese nella ripresa delle loro attività è stato previsto un **taglio** del costo fisso delle **bollette elettriche per il 2020**, attraverso una riduzione degli oneri generali di sistema.

La misura dispone subito di 600 milioni di euro e si rivolge a quelle utenze non domestiche allacciate in bassa tensione.

Gli oneri di sistema sono quei costi contenuti nelle bollette per coprire le spese generali del sistema elettrico e che hanno pesato sugli italiani per circa 13 miliardi di euro nel 2018, circa il 25% del costo totale delle bollette.


Per le piccole e medie imprese in bassa tensione, in particolare, gli oneri generali di sistema incidono sul costo della bolletta elettrica per circa il 30% della spesa generale.



CREDITO D'IMPOSTA SUGLI AFFITTI COMMERCIALI

A imprenditori, artigiani e professionisti, con ricavi non superiori a 5 milioni di euro e che, a causa dell'inattività, abbiano avuto un calo di fatturato superiore al 50% nel mese di aprile 2020, viene riconosciuto un **credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare mensile del canone di affitto di immobili a uso commerciale**, per i mesi di aprile, maggio e giugno. Per le strutture alberghiere, lo stesso credito viene invece concesso indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente.


Oltre che in compensazione, il credito potrà essere ceduto anche al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.



ULTERIORI 4 MILIARDI AL FONDO DI GARANZIA

Il **Fondo Centrale di Garanzia** è uno strumento fondamentale per garantire la liquidità necessaria alla ripresa economica di **micro, piccole e medie imprese fino a 499 dipendenti**, nonché di artigiani, commercianti e professionisti.

Per questo motivo nel decreto Rilancio il Fondo è stato ulteriormente finanziato con 4 miliardi di euro, che si aggiungono alle risorse già stanziare nei decreti Cura Italia e Liquidità per arrivare ad un ammontare complessivo di circa **7 miliardi**. In particolare, i beneficiari della misura potranno continuare a fare richiesta di garanzia al 100% per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito (in questo caso le banche potranno erogare i prestiti senza attendere il via libera del Fondo di Garanzia); al 100% (di cui 90% Stato e 10% Confidi) per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 800.000 euro; al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro.



RICAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Per favorire la **ricapitalizzazione delle imprese** è stato introdotto nel decreto Rilancio un sistema di agevolazioni fiscali e di misure di sostegno finanziario dirette a incentivare il rafforzamento delle società, che si trovano in difficoltà per le conseguenze economiche e finanziarie causate dal Covid-19.

La misura si rivolge a quelle imprese che fatturano tra 5 e 50 milioni di euro all'anno e che hanno registrato nei mesi di marzo e aprile 2020 un diminuzione di oltre il 33% rispetto al fatturato dello stesso periodo dell'anno precedente.

In particolare, se l'aumento di capitale è effettuato entro il 31 dicembre 2020, le persone giuridiche e le persone fisiche che versano il capitale potranno infatti usufruire della **deducibilità o detraibilità** di un importo pari al 20% della somma investita nel capitale sociale. L'investimento massimo detraibile/deducibile non può comunque essere superiore a 2 milioni di euro e va mantenuto almeno fino al 2023. L'aumento di capitale minimo è pari a 250 mila euro. A queste agevolazioni è collegato un **credito di imposta a favore della società che fa l'aumento di capitale**.

Per sostenere ulteriormente la patrimonializzazione delle imprese, è istituito inoltre un apposito **Fondo per il Patrimonio PMI** finalizzato a sostenere investimenti e liquidità delle aziende mediante **l'intervento dello Stato con l'acquisto di obbligazioni e titoli di debito delle società**.

I fondi saranno gestiti da Invitalia, cui si aggiungono gli strumenti che Cassa Depositi e Prestiti metterà in campo per sostenere le imprese con più di 50 milioni di fatturato, mediante forme di compartecipazione nel capitale sociale.



ECOBONUS AL 110% NEL SETTORE EDILIZIO

Per il riavvio del settore strategico dell'edilizia è stata inserita nel decreto Rilancio una norma straordinaria, unica nel panorama internazionale: l'innalzamento al **110% delle detrazioni per le ristrutturazioni** legate all'**Ecobonus** e al **Sismabonus**, ampliando la platea dei possibili beneficiari degli interventi e garantendo una forte leva agli investimenti. In questi anni, gli interventi per migliorare la sicurezza e le prestazioni energetiche del patrimonio immobiliare sono stati un forte stimolo non solo al settore edilizio ma all'intera economia del nostro Paese, che potrà avvantaggiarsi maggiormente dalla nuova normativa.

Saranno agevolati gli interventi di isolamento termico delle facciate e delle coperture (come ad esempio la coibentazione degli involucri dell'edificio, cd. cappotto termico), la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con tecnologie di ultima generazione quali caldaie a condensazione o a pompa di calore, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici, di microcogenerazione e di geotermia. Coloro i quali effettueranno i predetti interventi potranno accedere alla detrazione del 110% anche sugli altri interventi di efficientamento energetico, quali ad esempio l'installazione di infissi isolanti, schermature solari e sistemi di domotica. L'incremento della detrazione al 110% garantisce, in particolare, una completa remunerazione delle spese sostenute per l'intervento, compresi i costi di attualizzazione dovuti alla possibilità di beneficiare del bonus in dieci rate annuali di pari importo. Viene, inoltre, data la possibilità di cedere il credito anche a intermediari finanziari, in modo da favorire la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio in ottica ecosostenibile anche per coloro che non hanno disponibilità di spesa immediata.



SOSTEGNO ALLE STARTUP

Con l'obiettivo di **sostenere le 11 mila startup innovative**, è stato previsto nel decreto Rilancio un quadro di incentivi e interventi finanziari per garantire la **liquidità**, la **ricapitalizzazione** e le **attività di ricerca** dell'ecosistema innovativo del Paese.

Oltre alla proroga di 12 mesi del termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle start-up innovative e agli incubatori certificati, sono stati stanziati 200 milioni aggiuntivi al Fondo per il **Venture Capital** per sostenere investimenti nel capitale di rischio di startup e PMI innovative; altri 80 milioni per garantire finanziamenti agevolati mediante il programma **Smart&Start**. Il programma amplia il suo raggio di azione, estendendo gli aiuti anche alle fasi successive all'avvio della startup.

Potenziati inoltre gli strumenti agevolativi: gli incentivi fiscali per gli investimenti in startup e PMI innovative saranno incrementati dal 30% al 60% per l'anno 2020 mentre, nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale dell'impresa da parte di altri soggetti giuridici, le detrazioni dall'Ires saranno incrementate dal 30% al 100%, a condizione che il capitale sia mantenuto per almeno tre anni.



Introdotta anche una nuova detrazione all'Imposta sui Redditi delle persone fisiche, pari al 50% della somma investita nel capitale sociale di startup e PMI innovative. Anche allo scopo di incentivare studi e sperimentazioni utili per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, è **raddoppiato il credito d'imposta** sulle attività di ricerca, sviluppo e innovazione in favore di startup e PMI innovative.

Vengono infine concessi contributi, pari a 20 milioni complessivi a fondo perduto, per l'acquisizione di servizi forniti da soggetti operanti nel campo dello sviluppo di imprese innovative, come gli incubatori, a cui si aggiungono le ulteriori risorse, del valore di 40 milioni di euro, destinate a interventi per la tutela e la valorizzazione della proprietà industriale, di marchi e brevetti.

FONDO PER L'INNOVAZIONE E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

L'innovazione rappresenta uno strumento essenziale per garantire la crescita del Paese e dare la possibilità alle nostre imprese di competere e generare nuove opportunità di lavoro qualificato. Per sostenere la ricerca e la sperimentazione è stato pertanto creato il nuovo **Fondo dedicato al trasferimento tecnologico**, che dovrà creare una solida e stabile **connessione tra il mondo produttivo e quello della ricerca**, con l'obiettivo di garantire un adeguato livello di trasferimento tecnologico alle imprese.


Il Fondo avrà a disposizione una dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020 e verrà gestito dalla prima fondazione italiana interamente dedicata al trasferimento tecnologico, **Enea Tech**, che dovrà favorire la collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e nello svolgimento di attività di progettazione, coordinamento e stimolo alla ricerca e allo sviluppo. Ciò consentirà di disporre di un'offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi e prodotti innovativi, consulenze tecnico-scientifica, attività di formazione, nonché attività di supporto alla crescita delle start up ad alto potenziale innovativo. È prevista inoltre una maggiorazione del credito di imposta per le attività di ricerca di strutture produttive presenti nelle Regioni del Mezzogiorno.



IMPRESA 4.0

È stato prorogato al 31 dicembre 2020 il termine per la consegna dei beni strumentali oggetto del super ammortamento.

Migliaia di imprese e professionisti potranno pertanto beneficiare dell'incentivo fiscale anche se non riusciranno a ricevere, a causa del lockdown, la consegna del bene entro il 30 giugno, così come previsto dalla normativa vigente prima della proroga disposta con il decreto Rilancio.



TOSAP-COSAP

Previsto l'**esonero del pagamento** di tasse e canoni per le occupazioni di suolo pubblico **Tosap-Cosap**, dal 1 maggio fino al 31 ottobre 2020, in favore di bar, ristoranti, discoteche e altri pubblici esercizi. Sono state inoltre introdotte semplificazioni burocratiche per il rilascio di nuove concessioni di suolo pubblico o per l'ampliamento di quelle già concesse.





ISTITUITO IL 'FIRST PLAYABLE FUND'

È istituito presso il MiSE il **First Playable Fund** diretto al sostegno della produzione italiana di prodotti multimediali, adeguando anche il nostro Paese a quanto già è stato fatto in tutti i principali paesi europei e del mondo.

Il fondo concede **contributi a fondo perduto pari al 50%** delle spese ammissibili e fino a 200 mila euro a prototipo.

Tramite questo fondo le **imprese del settore dell'intrattenimento digitale** potranno presentare i loro progetti di sviluppo a editori o investitori per ottenere finanziamenti necessari per la successiva produzione del prodotto finale e della sua distribuzione sul mercato internazionale.




POLO DI RICERCA NEL SETTORE AUTO

Per la nascita del **Manufacturing & Competence Center**, specializzato in ricerca e sviluppo nel settore automotive da realizzare nell'area di crisi industriale complessa di Torino, sono stati stanziati 20 milioni di euro.


Questo polo opererà come **ente di ricerca indipendente per la realizzazione di linee pilota sperimentali su nuove forme di mobilità**, compresa la mobilità elettrica, la guida autonoma e l'intelligenza artificiale.

Il Manufacturing & Competence Center, che sorgerà nello storico polo industriale di Mirafiori Sud, sarà una **colonna portante del rilancio economico e sociale** di un'area simbolo dello sviluppo industriale del nostro Paese.



100 MILIONI PER ACQUISTO DI VEICOLI A RIDOTTE EMISSIONI

È incrementato di 100 milioni di euro il **fondo dedicato all'acquisto di veicoli a ridotte emissioni inquinanti**. Si tratta di agevolazioni, operative dal 2019, per favorire lo svecchiamento del parco circolante del Paese attraverso la diffusione di una mobilità ecosostenibile.



FONDO PER SALVAGUARDIA IMPRESE E LAVORATORI

Per la salvaguardia dei lavoratori e la prosecuzione dell'attività di impresa è costituito presso il MiSE, con una dotazione di 100 milioni di euro, un fondo a cui sarà possibile ricorrere per **contrastare casi di crisi aziendali o delocalizzazioni** che producano un rilevante impatto sociale ed economico sul territorio.

I marchi storici avranno un accesso privilegiato al fondo, a cui non si applicherà il limite di accesso dei 250 dipendenti.



DECRETO RILANCIO



Ministero dello
sviluppo economico

mise.gov.it



DECRETO RILANCIO



**Ministero dello
sviluppo economico**

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Sostegno economico immediato

Erogato dall'Agenzia delle Entrate e parametrato al calo del fatturato sul mese di aprile 2020 rispetto al corrispondente mese del 2019, superiore al 33%:

- Minimo 2000 euro per le società e 1000 euro per l'impresa individuale (cumulabile col bonus INPS)
- 20% per le imprese con fatturato fino a 400 mila euro
- 15% per le imprese con fatturato superiore a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro
- 10% per le imprese con fatturato da 1 a 5 milioni di euro



ABOLIZIONE IRAP

Meno obblighi economici

Cancellazione definitiva IRAP in riferimento al saldo e al primo acconto da versare nei mesi di giugno e luglio 2020, per tutte le imprese con fatturato annuo fino a 250 milioni di euro



PAGAMENTO DEBITI DELLA PA

Saldo dei debiti commerciali

Stanziati 12 miliardi di euro per i debiti commerciali degli enti locali, delle Regioni e delle Province autonome nei confronti delle imprese



RICAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Sostegni diretti per guardare al futuro

Per le società con fatturato annuo superiore a 5 milioni di euro e che vogliono aumentare il capitale sociale:

- Deducibilità o detraibilità, per le persone giuridiche e persone fisiche che versano il capitale, di un importo pari al 20 per cento della somma investita nel capitale sociale
- Sostegno per gli aumenti di capitale attraverso un intervento dello Stato nelle stesse società, mediante l'acquisizione di strumenti partecipativi



ECOBONUS AL 110% SETTORE EDILIZIO

Forte leva agli investimenti

Tramite la detrazione fiscale, è garantita una completa remunerazione delle spese sostenute per:

- Interventi di isolamento termico delle facciate e delle coperture
- Sostituzione degli impianti obsoleti con quelli più efficienti in termini energetici ed ambientali



RIDUZIONE DELLE BOLLETTE ELETTRICHE

Meno spese per tutto il 2020

**Azzeramento degli oneri di sistema delle bollette elettriche
per le utenze non domestiche in bassa tensione**



CREDITO D'IMPOSTA SUGLI AFFITTI COMMERCIALI

Riduzione costi per i mesi di inattività

Viene riconosciuto il credito d'imposta per il 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, per i mesi di aprile, maggio e giugno, per:

- Imprenditori, artigiani e professionisti, con ricavi non superiori a 5 milioni di euro
- Attività con calo di fatturato superiore al 50% nel mese di aprile 2020
- Immobili destinati allo svolgimento dell'attività

OLTRE CHE IN COMPENSAZIONE, IL CREDITO PUÒ ESSERE ANCHE CEDUTO AL LOCATORE O AL CONCEDENTE O AD ALTRI SOGGETTI, COMPRESI ISTITUTI DI CREDITO E ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI

INCREMENTO FONDO DI GARANZIA PER PMI

Prestiti garantiti dallo Stato

Stanziamiento di ulteriori 4 miliardi di euro sul Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, al fine di sostenere la domanda di prestiti garantiti dallo Stato



SOSTEGNO ALLE STARTUP

Rafforzamento dell'ecosistema innovativo del Paese

Per le 11 mila start-up innovative italiane:

- Risorse aggiuntive al fondo di sostegno al Venture Capital
- Proroga di 12 mesi del termine di permanenza nel registro delle imprese dedicato alle startup
- Contributi a fondo perduto per l'acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels
- Potenziamento degli incentivi fiscali
- Finanziamenti a tasso zero a copertura dell'80% delle spese ammissibili
- Detrazione fiscale del 50% delle somme investite nel capitale di startup e PMI innovative

FONDO INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Sostegno a ricerca e sviluppo

Creazione di una solida e stabile connessione tra il mondo produttivo e quello della ricerca, garantendo finanziamenti per:

- Ricerca applicata
- Collaborazione tra soggetti pubblici e privati per progetti d'innovazione
- Consulenza tecnico-scientifica e formazione

IL FONDO VERRÀ GESTITO DALLA PRIMA FONDAZIONE ITALIANA INTERAMENTE DEDICATA AL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO, ENEA TECH

OGGETTO: INDAGINE EUROPEA SULLA REGISTRAZIONE REACH DEL 2018

L'ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – si fa portavoce di uno studio europeo per comprendere meglio l'impatto sulle imprese della registrazione REACH del 2018 (consultazione pubblica promossa dalla DG Grow, che ha commissionato ai consulenti di Wood, insieme ai partner di Milieu Consulting SPRL e Peter Fisk Associates di Bruxelles). Un elemento chiave per la realizzazione dello studio è riuscire a conoscere i costi e i benefici della registrazione avvenuta nel 2018 che ha presumibilmente coinvolto aziende di dimensioni medio – piccole.

La partecipazione allo studio da parte delle imprese è facoltativa, ma auspicabile per la buona riuscita dell'iniziativa.

Di seguito il link per accedere al questionario, compilabile online in una trentina di minuti e disponibile anche in italiano:

<https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2018REACHregistrationdeadlineimpactSurvey>

Si segnala infine, che il termine ultimo per la compilazione è il 10 agosto.

Dott. Federico Marangoni

0544/280214 (diretto)



347/0972662



marangoni@confimromagna.it

OGGETTO: PROMEMORIA SCADENZE MUD 2020 E ALTRI ADEMPIMENTI AMBIENTALI

Si ricorda che il Decreto Legge 17/03/2020 “Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti”, come precedentemente comunicato nel Notiziario Confimi Romagna News n° 10 del 18/03/2020, ha disposto la proroga al **30 GIUGNO 2020** dei seguenti adempimenti di carattere ambientale:

- a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (**MUD**) ordinariamente in scadenza il 30 aprile di ogni anno;
- b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle **pile e accumulatori** immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ordinariamente in scadenza il 31 marzo di ogni anno;
- c) presentazione al Centro di Coordinamento **RAEE** della comunicazione di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49 ordinariamente in scadenza il 30 aprile di ogni anno;
- d) versamento del diritto annuale di iscrizione all'**Albo nazionale dei Gestori Ambientali**, ordinariamente in scadenza il 30 aprile di ogni anno.

Si rammenta inoltre che, come precedentemente comunicato nel Notiziario Confimi Romagna News n° 18 del 09/04/2020, a seguito dell'emanazione del DGR 227 del 23/3/2020 il termine per la compilazione delle schede impianto dell'applicativo **ORSO** è differito al **15 LUGLIO 2020**.

Dott. Federico Marangoni

0544/280214 (diretto)



347/0972662

marangoni@confimiromagna.it

OGGETTO: **DECRETO «RILANCIO» 19/05/2020 N. 34 – LE ALTRE NOVITA'**

Con la presente circolare si forniscono ulteriori informazioni sul Decreto in oggetto.

BONUS CANONI LOCAZIONE IMMOBILI – ART. 28

È istituito un credito d'imposta a favore degli esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo **pari al 60%** dell'ammontare del **canone mensile** di locazione / leasing / concessione di **immobili ad uso non abitativo** utilizzati per lo svolgimento della attività (industriale / commerciale / artigianale / agricola / di interesse turistico / professionale). Il beneficio spetta ai soggetti con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 5 milioni con eccezione delle strutture alberghiere / turistiche.

Si evidenzia che il bonus spetta anche ai seguenti soggetti:

- enti non commerciali;
- enti del Terzo settore (ETS);
- enti religiosi civilmente riconosciuti.

Questa agevolazione non è cumulabile con il “Bonus negozi e botteghe” previsto dal c.d. “Decreto Cura Italia” ed:

- è commisurata all'importo **pagato nel 2020** con riferimento ai mesi di **marzo / aprile / maggio**, a condizione che il locatario abbia **subito una riduzione del fatturato / corrispettivi pari ad almeno il 50%** rispetto allo stesso mese del 2019;
- è prevista nella **misura del 30%** in caso di contratti di **servizi a prestazioni complesse / affitto d'azienda**, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività stessa.

Per le **strutture turistico ricettive con attività solo stagionale** l'agevolazione è commisurata all'importo pagato nel 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di **aprile / maggio / giugno**;

Tale agevolazione è utilizzabile nel mod. REDDITI 2021, relativo al 2020, ovvero in compensazione nel mod. F24, successivamente al pagamento dei canoni; la stessa non è tassata ai fini IRPEF / IRES / IRAP, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi.

MAXI AMMORTAMENTO - ART. 50

Relativamente al c.d. “maxi ammortamento”, ossia alla possibilità, a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi di incrementare il relativo costo del 30% al fine di determinare le quote di ammortamento / canoni di leasing, il **termine per la consegna dei beni per i quali entro il 31.12.2019** è stato accettato il relativo ordine e sono stati pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione è posticipato **al 31.12.2020**.

SCADENZA DURC E SOSPENSIONE TERMINI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ART. 81

I documenti di regolarità contributiva (**DURC**) con scadenza nel periodo 31.1.2020 - 15.4.2020 **sono validi fino al 15.6.2020**.

Si evidenzia, inoltre, che *“tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati ... in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”*.

STERILIZZAZIONE AUMENTO ALIQUOTE IVA - ART. 123

Sono state soppresse le clausole di salvaguardia che prevedevano l'aumento delle aliquote IVA previsto **dal 2021**.

PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – ART. 137

È **riproposta**, la possibilità di **rideterminare il costo d'acquisto** di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- **partecipazioni non quotate** in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;

alla data dell'**1.7.2020**, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.9.2020** il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva, pari all'11% rateizzabile fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo).

DIFFERIMENTO ATTIVAZIONE REGISTRATORE TELEMATICO – ART. 140

I soggetti obbligati a memorizzare / trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate a decorrere dall'1.1.2020 (tramite un registratore telematico), possono effettuare la **trasmissione dei corrispettivi giornalieri** all'Agenzia **entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione** (anziché entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione) **fino al 31.12.2020**, fermi restando i termini di liquidazione dell'IVA.

A seguito della nuova disposizione **fino al 31.12.2020** è possibile continuare ad emettere scontrino fiscale tramite il registratore di cassa in uso / ricevuta fiscale cartacea, utilizzando le apposite funzioni disponibili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate per l'invio dei corrispettivi giornalieri.

SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO DEI DATI AL STS

I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata potranno **adempiere all'invio telematico dei corrispettivi giornalieri** all'Agenzia delle Entrate **effettuando solo l'invio di tutti i corrispettivi giornalieri al STS** mediante il Registratore Telematico (o sistemi con medesime caratteristiche) **dall'1.1.2021** (anziché dall'1.7.2020).

PROROGA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI – ART. 141

È disposto il differimento **dall'1.7.2020 all'1.1.2021 dell'avvio** della lotteria degli scontrini.

PROROGA PROCEDURA AUTOMATIZZATA LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO - ART. 143

Per il calcolo dell'imposta di bollo riguardante le fatture elettroniche inviate allo SdI, l'Agenzia delle Entrate integra le fatture non recanti l'assolvimento dell'imposta di bollo mediante procedure automatizzate.

Questa disposizione è **applicabile alle fatture inviate allo SdI dall'1.1.2021**, in luogo delle fatture inviate dall'1.1.2020.

SOSPENSIONE COMPENSAZIONE CREDITI CON DEBITI ISCRITTI A RUOLO - ART. 145

Per il 2020 in sede di erogazione dei rimborsi fiscali **non è applicabile la compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto ruolo** di cui all'art. 28-ter, DPR n. 602/73.

TEMPORANEA INAPPLICABILITÀ DELLA SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ART. 153

Nel periodo 8.3 - 31.8.2020, non si applicano le disposizioni in base alle quali le Pubbliche amministrazioni, prima di pagare, a qualunque titolo, somme di importo superiore a € 5.000 devono verificare se il beneficiario risulta inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivamente pari almeno a € 5.000.

Le verifiche già effettuate, per le quali l'Agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento, restano prive di effetto e le P.A. procedono al pagamento del beneficiario.

PRESENTAZIONE DEL MOD. 730 "SENZA SOSTITUTO" - ART. 159

Con **esclusivo riferimento al 2019**, considerata l'emergenza COVID-19 che potrebbe determinare l'impossibilità / difficoltà per il sostituto d'imposta di effettuare il conguaglio a favore dei dipendenti, è prevista la **possibilità di presentare il mod. 730/2020 nella modalità "senza sostituto" anche in presenza di un sostituto d'imposta che sarebbe tenuto ad effettuare il conguaglio.**

In presenza di dichiarazione "a credito", **il rimborso viene effettuato direttamente dall'Agenzia delle Entrate.**

"TAX CREDIT VACANZE" - ART. 176

Per il 2020 è previsto il riconoscimento di un diritto di credito, utilizzabile dall'1.7. al 31.12.2020, a favore dei nuclei familiari con un ISEE **non superiore a € 40.000**, per il pagamento dei servizi offerti in **ambito nazionale** da:

- **imprese turistiche ricettive;**
- **agriturismi;**
- **bed & breakfast.**

Questo diritto di credito utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare spetta nella **misura massima** di:

- **€ 500** per ogni nucleo familiare;
- **€ 300** per i nuclei familiari composti da due persone;
- **€ 150** per quelli composti da una sola persona.

Per il riconoscimento del credito, a pena di decadenza:

- le spese devono essere sostenute in un'unica soluzione, presso una singola impresa turistico ricettiva, agriturismo o bed & breakfast;
- il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica / documento commerciale nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del diritto di credito;
- il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'intervento, in qualunque forma, di piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
- Il diritto di credito in esame è fruibile nella misura:
- **dell'80% in forma di sconto sul corrispettivo dovuto all'impresa turistico ricettiva ecc.**, a cui è

rimborsato sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24, o con la possibilità di cessione a terzi, senza alcuna limitazione sul cessionario.

- **del 20% in forma di detrazione d'imposta** in sede di dichiarazione dei redditi.

ESENZIONE IMU SETTORE TURISTICO - ART. 177

A seguito degli effetti connessi all'emergenza COVID-19 **non è dovuta la prima rata IMU 2020** con riferimento:

- agli immobili adibiti a **stabilimenti balneari** marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli **stabilimenti termali**;
- agli immobili rientranti nella **categoria catastale D/2** e agli immobili degli agriturismo, ai villaggi turistici, agli ostelli della gioventù, ai rifugi di montagna, alle colonie marine e montane, agli affittacamere per brevi soggiorni, alle case / appartamenti per vacanze, ai bed & breakfast, ai residence e dei campeggi, a condizione che i **relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate**.

ESENZIONE TOSAP / COSAP - ART. 181

Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall'emergenza COVID-19, i **pubblici esercizi** (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, ecc.) titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico sono **esonerati nel periodo 1.5 - 31.10.2020** dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).

"BONUS MOBILITÀ" ACQUISTO MONOPATTINI / BICI ELETTRICHE - ART. 229

È prevista, a favore dei soggetti maggiorenni residenti in capoluoghi di Regione / Città metropolitane / capoluoghi di Provincia / Comuni con più di 50.000 abitanti, un'agevolazione (c.d. "bonus mobilità") pari al **60% della spesa sostenuta nel periodo 4.5 - 31.12.2020** per:

- l'acquisto di:
 - ✓ **biciclette** (anche a pedalata assistita);
 - ✓ **veicoli per la mobilità personale** "a propulsione prevalentemente elettrica" (ad esempio, monopattini);
- l'utilizzo di **servizi di mobilità condivisa** ad uso individuale (escluse autovetture).

L'agevolazione:

- è concessa fino ad un **massimo di € 500** (corrispondente ad un costo di 834 euro);
- può essere **richiesta una sola volta**.

Si evidenzia che il beneficio è **cumulabile** con il c.d. "bonus mobilità" previsto **per il 2021** a favore **dei residenti nei Comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria** in materia di qualità dell'aria.

RAFFORZAMENTO PMI – ART. 26

CREDITO D'IMPOSTA AUMENTO DI CAPITALE

È previsto il riconoscimento di un **credito d'imposta pari al 20% del conferimento in denaro effettuato per l'aumento di capitale** delle seguenti società:

- spa;
- sapa;
- srl, anche semplificate;

- società cooperative.

Sono **esclusi** dall'agevolazione in esame gli intermediari finanziari e società di partecipazione e le società assicurative.

L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta **non può eccedere € 2 milioni**. La partecipazione "riveniente" dal conferimento va **posseduta fino al 31.12.2023**.

Al fine di beneficiare dell'agevolazione in esame è richiesto che le predette società, regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese:

- presentino nel 2019 ricavi **superiori a € 5 milioni e fino a € 50 milioni**;
- abbiano subito, a causa dell'emergenza "COVID-19", una **riduzione complessiva dei ricavi** dei mesi di **marzo e aprile 2020 rispetto ai ricavi di marzo e aprile 2019 in misura non inferiore al 33%**;
- abbiano deliberato ed "eseguito" dal 20.5.2020 ed entro il 31.12.2020 un **aumento di capitale a pagamento, integralmente versato**.

La **distribuzione di riserve eseguita** prima del 31.12.2023 comporta la **decadenza dal beneficio** e l'obbligo di restituzione del credito d'imposta già utilizzato, maggiorato degli interessi legali.

Non possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente / indirettamente la società conferitaria, che sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.

CREDITO D'IMPOSTA COMMISURATO ALLE PERDITE ECCEDENTI IL PATRIMONIO NETTO

Alle predette società che rispettano anche i seguenti requisiti:

- al 31.12.2019 non rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014, n. 702/2014 e n. 1388/2014;
 - presentano una situazione di regolarità contributiva e fiscale;
 - sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
 - non rientrano tra le società che hanno ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione UE;
 - non si trovano nelle condizioni ostative in materia di leggi antimafia;
 - nei confronti degli amministratori / soci / titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi 5 anni, per reati commessi in materia di imposte sui redditi / IVA;
- è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio 2020, un **credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto**, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale.

ELEMENTI IN COMUNE

Il credito d'imposta pari al 20% del conferimento in denaro e quello del 50% delle perdite **sono tra loro cumulabili**.

Le disposizioni attuative delle novità sopra esposte sono demandate al MEF; l'efficacia delle novità in esame è **subordinata all'autorizzazione della Commissione UE**.

In entrambi i casi:

- la **distribuzione di riserve** prima dell'1.1.2024 comporta la **decadenza dal beneficio** e l'obbligo di restituire l'importo utilizzato, maggiorato degli interessi legali;

- il credito d'imposta è utilizzabile alternativamente nel mod. REDDITI relativo al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelli successivi fino al suo completo utilizzo oppure **in compensazione** tramite il mod. F24 (senza applicazione dei limiti di importo);
- il credito di imposta **non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP**
- **non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi** / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

“BONUS PUBBLICITÀ” - ART. 186

Per il 2020, viene incrementato al 50% l'importo degli investimenti ammessi al credito d'imposta c.d. “Bonus pubblicità”, in luogo del 30% introdotto dal c.d. “Decreto Cura Italia”.

Per accedere all'agevolazione, i soggetti interessati devono **presentare un'apposita istanza telematica** tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate.

La comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare nel 2020 **va presentata dall'1.9 al 30.9.2020** (le comunicazioni trasmesse nel periodo 1.3 - 31.3.2020 restano valide).

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna

www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.

OGGETTO: **SVILUPPO PMI RIPARTE CON L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN PRESENZA DA RER E FONDIMPRESA AUTORIZZAZIONE A PARTIRE DAL 8/06/2020**

Con decreto del **Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 98** del 06 giugno 2020 si dispone che:

- a far data dall'8 giugno 2020, è consentita ai soggetti pubblici e privati che erogano attività di formazione la possibilità di realizzare in presenza tutte le attività formative, secondo le disposizioni dettate dalle "linee guida regionali per la Formazione professionale" allegata all'ordinanza approvata con proprio Decreto n. 87 del 23 maggio 2020.

Con atto del **08 giugno 2020 il Direttore di Fondimpresa** determina la fine della sospensione, a partire dalla giornata del 8 giugno 2020, di tutte le attività formative con la modalità aula frontale

SPECIFICHE DECRETO REGIONALE

Il decreto della Regione Emilia Romagna, unitamente a quanto sopra, dispone:

-a decorrere **dal 15 giugno 2020**, sono consentite le attività dei cinema, dei circhi, degli spettacoli dal vivo e dei set cinematografici secondo le disposizioni dettate dalle "Linee guida regionali per cinema, circhi e spettacoli dal vivo" allegato n. 1;

-. a decorrere **dall'8 giugno**, è consentito lo svolgimento delle prove per gli spettacoli dal vivo all'interno di teatri nel rispetto delle disposizioni delle linee guida richiamate al punto precedente;

-. a decorrere **dal 15 giugno 2020**, sono consentiti i congressi, i convegni e gli eventi assimilabili, secondo le disposizioni dettate dalle "Linee guida regionali per congressi, convegni ed eventi assimilabili" allegato n. 2;

-. di adottare per lo svolgimento delle prove di concorso e selettive da parte delle pubbliche amministrazioni le "Linee guida per la gestione da parte di tutte le pubbliche amministrazioni e le aziende ed enti del Servizio Sanitario

Regionale della Regione Emilia-Romagna delle procedure concorsuali e selettive nella fase 2 dell'emergenza COVID- 19" allegato n. 3;

-. di adottare per lo svolgimento delle attività delle scuole guida, delle scuole nautiche e degli studi di consulenza automobilistica il "Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19, nel settore delle autoscuole, scuole nautiche e studi di consulenza automobilistica" allegato n. 4;

Le attività sopra elencate devono svolgersi nel rispetto dei protocolli di sicurezza specifici per ambito, ma al punto 7 il Decreto n. 98 prevede che:

	<p>-. A parziale modifica dei protocolli regionali allegati alle precedenti ordinanze che dispongono diversamente, le misure inerenti microclima, impianti di condizionamento e funzione di ricircolo, sono sostituite dalla seguente disposizione:</p> <p>“Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria”.</p>
<p>SPECIFICHE DETERMINA FONDIMPRESA</p>	<p>La determina emanata da Fondimpresa in data 8/06/2020 specifica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la ripresa di tutte le attività formative con modalità aula frontale a partire dalla giornata del 8 giugno 2020, deve avvenire nel rispetto delle disposizioni e dei protocolli di sicurezza emessi in relazione all’emergenza COVID-19 • vi è la possibilità di convertire fino al 31 dicembre 2020 per i piani presentati e/o finanziati entro il 31 agosto 2020 le attività formative previste, nel rispetto delle disposizioni delle Linee Guida, in modalità di aula frontale, di coaching e di action learning in modalità videoconferenza. Si evidenzia che le azioni formative, in tutto o in parte, convertite in Teleformazione potranno concludersi in tale modalità anche nel periodo successivo al 31 dicembre 2020 e comunque nell’ambito della durata massima del piano prevista.
<p>INFO</p>	<p>Per maggiori info Valentina Balzano: vbalzano@sviluppopmi.com Monica Morelli: mmorelli@sviluppopmi.com Chiara Martoni: cmartoni@sviluppopmi.com Tel . 0544-280280</p>

FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA

Formazione dei lavoratori e neo assunti ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011

BASSO RISCHIO

OBIETTIVI

Il percorso consente di adempiere agli obblighi introdotti dal recente Accordo Stato-Regioni, che ha dato attuazione all'art. 37 comma 2, disciplinando durata, contenuti minimi e modalità della formazione di tutti i lavoratori e dei neo- assunti.

CONTENUTI

Parte Generale:

- Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione in azienda, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Parte Specifica:

- Movimentazione Manuale dei carichi, rischi ergonomici e posturali e VDT
- Agenti chimici: agenti cancerogeni, biologici, agenti chimici
- Agenti Fisici: rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e ROA
- DPI e segnaletica di sicurezza: utilizzo e caratteristiche
- Rischi di natura meccanica ed elettrica connesso all'utilizzo di macchinari attrezzature, cenni sulle atmosfere esplosive

La formazione specifica verrà integrata sulla base dei rischi specifici delle aziende partecipanti, a cui verrà richiesto, in sede di iscrizione, l'invio della "scheda rischi" sotto riportata.

DESTINATARI

Tutti i lavoratori di aziende appartenenti alla categoria BASSO RISCHIO così come indicate nell'allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni.

Neo-assunti, di aziende appartenenti alla categoria BASSO RISCHIO, per i quali l'accordo stabilisce che la **formazione deve essere completata entro 60 giorni dalla data di assunzione.**

DOCENTI

Consulenti esperti in materia di sicurezza sul lavoro

DURATA

8 ore

DATE

18 Giugno (9.00-13.00) **19 Giugno** (9.00-13.00) 14.00-18.00), **25 Giugno** (9.00-13.00) **26 Giugno 2020** (9.00-13.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 120,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna
€ 144,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

INFO

Simona Facchini- sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

sviluppo pmi srl

Via Maestri del Lavoro, 42/f

48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)

tel. 0544 280280 • fax 0544 270210

info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com

Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396

Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA **Formazione dei lavoratori e neo assunti ai sensi dell'Accordo** **Stato-Regioni del 21 dicembre 2011**

MEDIO RISCHIO

OBIETTIVI

Il percorso consente di adempiere agli obblighi introdotti dal recente Accordo Stato-Regioni, che ha dato attuazione all'art. 37 comma 2, disciplinando durata, contenuti minimi e modalità della formazione di tutti i lavoratori e dei neo- assunti.

CONTENUTI

Parte Generale:

- Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione in azienda, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Parte Specifica:

- Movimentazione Manuale dei carichi, rischi ergonomici e posturali e VDT
- Agenti chimici: agenti cancerogeni, biologici, agenti chimici
- Agenti Fisici: rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e ROA
- DPI e segnaletica di sicurezza: utilizzo e caratteristiche
- Rischi di natura meccanica ed elettrica connesso all'utilizzo di macchinari attrezzature, cenni sulle atmosfere esplosive

La formazione specifica verrà integrata sulla base dei rischi specifici delle aziende partecipanti, a cui verrà richiesto, in sede di iscrizione, l'invio della "scheda rischi" sotto riportata.

DESTINATARI

Tutti i lavoratori di aziende appartenenti alla categoria MEDIO RISCHIO così come indicate nell'allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni.

Neo-assunti, di aziende appartenenti alla categoria MEDIO RISCHIO, per i quali l'accordo stabilisce che la **formazione deve essere completata entro 60 giorni dalla data di assunzione.**

DOCENTI

Consulenti esperti in materia di sicurezza sul lavoro

DURATA

12 ore

DATE

18 Giugno (9.00-13.00) **19 Giugno** (9.00-13.00) 14.00-18.00), **25 Giugno** (9.00-13.00) **26 Giugno 2020** (9.00-13.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 180,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna
€ 216,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

INFO

Simona Facchini- sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA
Formazione dei lavoratori e neo assunti ai sensi dell'Accordo
Stato-Regioni del 21 dicembre 2011

ALTO RISCHIO

OBIETTIVI

Il percorso consente di adempiere agli obblighi introdotti dal recente Accordo Stato-Regioni, che ha dato attuazione all'art. 37 comma 2, disciplinando durata, contenuti minimi e modalità della formazione di tutti i lavoratori e dei neo- assunti.

CONTENUTI

Parte Generale:

- Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione in azienda, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Parte Specifica:

- Movimentazione Manuale dei carichi, rischi ergonomici e posturali e VDT
- Agenti chimici: agenti cancerogeni, biologici, agenti chimici
- Agenti Fisici: rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e ROA
- DPI e segnaletica di sicurezza: utilizzo e caratteristiche
- Rischi di natura meccanica ed elettrica connessi all'utilizzo di macchinari attrezzature, cenni sulle atmosfere esplosive

La formazione specifica verrà integrata sulla base dei rischi specifici delle aziende partecipanti, a cui verrà richiesto, in sede di iscrizione, l'invio della "scheda rischi" sotto riportata.

DESTINATARI

Tutti i lavoratori di aziende appartenenti alla categoria ALTO RISCHIO così come indicate nell'allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni.

Neo-assunti, di aziende appartenenti alla categoria ALTO RISCHIO, per i quali l'accordo stabilisce che la **formazione deve essere completata entro 60 giorni dalla data di assunzione.**

DOCENTI

Consulenti esperti in materia di sicurezza sul lavoro

DURATA

16 ore

DATE

18 Giugno (9.00-13.00) **19 Giugno** (9.00-13.00) 14.00-18.00), **25 Giugno** (9.00-13.00) **26 Giugno 2020** (9.00-13.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 240,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna

€ 288,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

INFO

Simona Facchini- sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

FORMAZIONE PREPOSTI

OBIETTIVI

Il corso si propone di fornire la formazione obbligatoria a tutti coloro che in azienda ricoprono il ruolo di preposto così come previsto richiesto dall'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 81/2008 e dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011

CONTENUTI

Modulo 1. Aspetti generali

- ✓ Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità
- ✓ Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione
- ✓ Definizione e individuazione dei fattori di rischio
- ✓ Incidenti e infortuni mancati

Modulo 2. Aspetti specifici

- ✓ Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri
- ✓ Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera
- ✓ Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
- ✓ Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione

DOCENTI

Consulenti esperti nella formazione sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

DURATA

8 ore

DATE

23 Giugno 2020 (ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 120,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna
€ 144,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del lavoro 42/F – Fornace Zarattini (RA)

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

ADDETTO ALLA SQUADRA ANTINCENDIO - RISCHIO MEDIO -

OBIETTIVI

Formare operatori addetti alla squadra Antincendio.

CONTENUTI

Incendio e prevenzione: principi della combustione e incendio, sostanze estinguenti, triangolo della combustione, le principali cause di incendio, rischi alle persone in caso di incendio, principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi. Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio: principali misure di protezione contro gli incendi, vie di esodo, procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme, procedure per l'evacuazione, rapporti con i vigili del fuoco, attrezzature e impianti di estinzione, sistemi di allarme, segnaletica di sicurezza, illuminazione di emergenza.

Esercitazione pratica: presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi, esercitazione sull'uso degli estintori portabili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.

DURATA

8 ore

DATE

24 Giugno 2020 (ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 180,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna
€ 216,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del lavoro 42/F – Fornace Zarattini (RA)

Possibilità di partecipare al modulo teorico della mattina in **VIDEOCONFERENZA**

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA SQUADRA ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO

OBIETTIVI

Aggiornare gli operatori addetti alla squadra antincendio

CONTENUTI

1 L'INCENDIO E LA PREVENZIONE

principi della combustione; prodotti della combustione; sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; effetti dell'incendio sull'uomo; divieti e limitazioni di esercizio; misure comportamentali)

2 PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO D'INCENDIO

principali misure di protezione antincendio; evacuazione in caso di incendio; chiamata dei soccorsi)

3 ESERCITAZIONI PRATICHE

presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili; esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspì ed idranti

DURATA

5 ore

DATE

26 Giugno 2020 (ore 12.00-13.00 e 14.00-18.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 120,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna
€ 144,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del lavoro 42/F – Fornace Zarattini (RA)

Possibilità di partecipare al modulo teorico della mattina in **VIDEOCONFERENZA**

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280



STAGE FORMATIVI GRATUITI IN AZIENDA

PROGETTISTA DI PRODOTTI MULTIMEDIALI

*Operazione Rif. PA 2019-12710/RER approvata con DGR 1933 del 11/11/2019
Co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia Romagna.*

Segnaliamo alle Aziende interessate che è in fase di organizzazione lo **stage** previsto nell'ambito del percorso formativo "**Progettista di prodotti multimediali**", organizzato da Sviluppo PMI della durata complessiva di 500 ore di cui 200 da svolgere in stage.

Il percorso formativo delinea la figura professionale del Progettista di Prodotti Multimediali, in grado di rispondere alle esigenze sempre più evidenti del sistema produttivo rispetto al tema della comunicazione sul web (siti, portali, social network) e alla implementazione e gestione del commercio elettronico, grazie ad applicazioni software sviluppate ad hoc.

Lo stage è completamente GRATUITO per l'azienda ospitante e verrà realizzato a partire dal 27 Luglio 2020 fino al completamento delle 200 ore previste.

Le Aziende interessate potranno visionare i curricula dei partecipanti, ricevere informazioni circa l'articolazione didattica del percorso ed ogni altro chiarimento rivolgendosi alla referente del progetto: Tiziana Coppi Pieri tel. 0544 280280 - tcoppipieri@sviluppopmi.com.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire tramite e-mail (tcoppipieri@sviluppopmi.com), utilizzando la scheda di richiesta stage in calce alla presente.





PROGETTISTA DI PRODOTTI MULTIMEDIALI

SCHEDA DI RICHIESTA STAGE

e-mail: tcoppipieri@sviluppopmi.it

Nome azienda:
Indirizzo:
Settore azienda:
Nome del referente:
Contatto telefonico:
Indirizzo e-mail:

N. di stagisti richiesti _____

Possibilità di inserimento in azienda in seguito allo stage?

Si _____ **No** _____

Attività prevista durante lo stage:

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Da inviare via e-mail a: sfacchini@sviluppopmi.com o via fax allo: 0544/270.210

Corso:

Ragione Sociale: P.IVA.....

Indirizzo Sede Legale.....

Indirizzo Sede Operativa.....

Prodotto/Servizio principale.....Codice ATECO.....

Tel.Fax.....

Amministrazione.....E-mail.....

Codice SDI per emissione fattura elettronica.....

Responsabile Personale/Risorse Umane.....E-mail.....

E-mail per invio materiali didattici.....

DATI PARTECIPANTE

1. Cognome e Nome:Data e Luogo di nascita.....

Ruolo.....E-mail..... Cell.....

2. Cognome e Nome:..... Data e Luogo di nascita.....

Ruolo.....E-mail.....Cell.....

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

La fattura verrà emessa ad avvio attività.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento dovrà essere effettuato ad avvio attività mediante:

- Assegno intestato a SVILUPPO PMI SRL
- Bonifico bancario intestato a SVILUPPO PMI SRL presso BCC Ravennate, Forlivese e Imolese
(Codice IBAN: IT 62 D 08542 13104 037000230876)

In seguito alla conferma da parte di Sviluppo PMI dell'avvio dell'attività, l'eventuale rinuncia o impossibilità di partecipare deve essere comunicata per iscritto almeno 4 giorni prima dell'inizio del corso. In caso contrario si dovrà provvedere all'integrale pagamento della quota. Sarà possibile in ogni momento comunicare a Sviluppo PMI l'eventuale sostituzione del partecipante. Sviluppo PMI si riserva la facoltà di rinviare la data di inizio o di annullare il corso in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti. La variazione sarà tempestivamente comunicata e si provvederà al rimborso delle quote eventualmente già versate.

Data.....Firma e timbro dell'azienda.....

FORMULA DI CONSENSO

Il sottoscritto _____(nome e cognome), in qualità di _____ (eventualmente indicare in nome e per conto di quale società si presta il consenso), dopo aver esaminato il contenuto dell'informativa pubblicata nel sito www.sviluppoppi.com, dichiara di autorizzare Sviluppo PMI s.r.l. al trattamento dei propri dati per la seguente finalità: art. 1.3. attività di marketing diretto nei confronti di nuovi clienti;

presta il consenso

nega il consenso

Luogo, data e Firma dell'interessato _____

Il Titolare del Trattamento rende noto che potrà, in ogni momento, revocare il Suo consenso mediante una comunicazione scritta da inviare al seguente indirizzo e-mail: info@sviluppoppi.com

OGGETTO: **PANDEMIA DA COVID-19**
 CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA E AZIENDE PLURILocalizzate –
 «SEMPLIFICATA» LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ALL'INPS

L'INPS:

- 1) con la circolare n. 58 del 7 maggio 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 25/2020) ha:
 - illustrato la gestione della cassa integrazione in deroga (CIGD - CONFIMI ROMAGNA NEWS 7, 11, 13, 15, 16, 17 e 21 del 2020) per i datori di lavoro con unità produttive site in 5 o più regioni o province autonome;
 - previsto che, dopo l'emanazione del decreto ministeriale di concessione della prestazione di CIGD, il datore di lavoro dovrà: 1) inviare la domanda all'INPS sulla piattaforma "CIGWEB" con il sistema del "ticket"; 2) trasmettere le domande in relazione alle singole unità produttive censite dall'Istituto di previdenza;

- 2) con il messaggio n. 2328 del 4 giugno 2020 ha:
 - evidenziato che la suddetta procedura è stata così delineata per consentire il monitoraggio del rispetto del limite massimo del periodo di CIGD (pari a 90, come nel caso dell'Emilia-Romagna, a 13 settimane), il cui conteggio viene effettuato per singola unità produttiva;
 - reso noto, tuttavia, che diversi datori di lavoro con un elevato numero di unità produttive, dislocate sull'intero territorio nazionale, hanno segnalato, in questo particolare momento dovuto all'emergenza da COVID-19, difficoltà tecniche tali da incidere negativamente sui tempi effettivi di erogazione della prestazione, derivanti dal rispetto delle modalità di presentazione delle domande per singola unità produttiva;
 - comunicato che, **per tali datori di lavoro, è stato predisposto un diverso flusso di invio delle domande di CIGD, con cui presentarne un numero minore, «unificandole in unità produttive omogenee per attività svolta e per collocazione territoriale»**. Preliminarmente all'inoltro delle domande, il datore di lavoro dovrà comunicare all'INPS – all'indirizzo PEC dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it –, che, in relazione al decreto di concessione adottato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, intende presentare una domanda semplificata per una pluralità di unità produttive. La PEC dovrà contenere le seguenti informazioni:

Numero decreto ministeriale	Settimane concesse	Unità produttiva accorpante	Elenco Unità produttive accorpate
-----------------------------	--------------------	-----------------------------	-----------------------------------

Il datore di lavoro dovrà espressamente indicare «*le unità produttive su cui chiede di presentare domanda, unità produttive che possono ricomprendere unità produttive omogenee per matricola aziendale, collocazione territoriale, periodo di sospensione concesso, attività produttiva svolta e articolazione dei giorni di sospensione dei beneficiari*». In particolare, dovrà dichiarare «*un'unità produttiva individuata per la gestione delle domande delle unità produttive ubicate nelle Regioni del Nord (tra cui*

l'Emilia-Romagna, ndr) che hanno diritto alle 13 settimane, ed un'altra o più per la gestione delle unità produttive ubicate nelle altre Regioni per cui il decreto ministeriale ha concesso 9 settimane di sospensione.»

La scelta dell'unità produttiva di riferimento su cui far confluire le domande accorpate è considerata irreversibile, e come tale dovrà essere utilizzata anche in caso di eventuale concessione di proroga del trattamento di CIGD con causale COVID-19, al fine di consentire il monitoraggio da parte dell'INPS della prestazione concessa.

Il flusso semplificato attiene esclusivamente le prestazioni di CIGD connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19: nulla è innovato per quanto riguarda la disciplina degli altri ammortizzatori sociali, per i quali dovranno essere utilizzate le modalità ordinarie di presentazione della domanda all'INPS.

**OGGETTO: ISCRITTI IN VIA ESCLUSIVA ALLA GESTIONE SEPARATA INPS
AMPLIAMENTO DELLE TUTELE IN CASO DI MALATTIA, DEGENZA OSPEDALIERA,
CONGEDO DI MATERNITÀ/PARENTALE: ULTERIORI ISTRUZIONI DELL'ISTITUTO
DI PREVIDENZA**

Al fine di ampliare le tutele riconosciute ai soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS (ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995) e non titolari di pensione, il d.l. n. 101/2019 – recante “*Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali*”, entrato in vigore il 5 settembre 2019 e convertito, con modificazioni, in legge 2 novembre 2019, n. 128 – ha previsto (CONFIMI ROMAGNA NEWS 22/2019) che:

- 1) l'indennità giornaliera di malattia, di degenza ospedaliera, il congedo di maternità e quello parentale (CONFIMI RAVENNA NEWS 12/2013, API INDUSTRIA NOTIZIE 1/2008; 5, 13 e 26 del 2007) spettino a condizione che, nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento o del periodo indennizzabile, nei loro confronti risulti attribuita almeno **una mensilità – non più tre** come richiesto fino al 4 settembre 2019 – della contribuzione dovuta alla stessa Gestione separata;
- 2) la misura dell'indennità di degenza ospedaliera è aumentata del 100 %, con conseguente aggiornamento (anche) dell'importo dell'indennità giornaliera di malattia. In particolare:
 - l'indennità per degenza ospedaliera è pari al 16%, al 24% o al 32% (le aliquote previgenti erano, rispettivamente, dell'8, 12 e 16 %) dell'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo previsto nell'anno di inizio della degenza, a seconda della contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti il ricovero: da uno a quattro mesi di contributi, il 16%; da cinque a otto mesi di contributi, il 24%; da nove a dodici mesi di contributi, il 32%;
 - l'indennità di malattia è pari, invece, all'8%, al 12% o al 16% (le aliquote previgenti erano, rispettivamente, del 4, 6 e 8 %) dell'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo previsto nell'anno di inizio della malattia, a seconda della contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti la stessa: da uno a quattro mesi di contributi, l'8%; da cinque a otto mesi di contributi, il 12%; da nove a dodici mesi di contributi, il 16%.

L'Istituto di Previdenza, di conseguenza, con la circolare:

- a) n. 141 del 19 novembre 2019 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 23/2019), ha illustrato le citate novità normative e rinviato, per quanto non diversamente specificato, alle istruzioni già fornite in materia con la circolare n. 77/2013 (riportata su CONFIMI RAVENNA NEWS 12/2013);
- b) n. 71 del 3 giugno 2020, ha fornito le seguenti, ulteriori “*istruzioni operative*” circa le disposizioni previste dal decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 e precisato che, per quanto dalla stessa non modificato, rimangono salve quelle indicate nei provvedimenti amministrativi richiamati alla lettera a) che precede.

«2. Diritto all'indennità di maternità o paternità

La disposizione in esame, che interessa la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata (sia parasubordinati che liberi professionisti), prevede che l'indennità di

maternità o paternità non sia più condizionata alla sussistenza, in capo al soggetto richiedente - sul cui compenso è stata applicata l'aliquota piena (ad esempio, per l'anno 2019 l'aliquota del 33,72% per i parasubordinati privi di DIS-COLL, oppure l'aliquota del 25,72% per i professionisti) - del requisito contributivo di tre mensilità, nei dodici mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzabile, bensì all'attribuzione di una sola mensilità della contribuzione dovuta alla predetta Gestione.

Resta, quindi, invariato:

- il periodo di riferimento dei dodici mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzabile all'interno del quale deve essere riscontrata la singola mensilità di contribuzione accreditata;
- la necessità che la mensilità di contribuzione sia stata calcolata con aliquota piena;
- l'applicazione dell'automaticità delle prestazioni prevista dall'articolo 64-ter del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. In forza di tale disposizione viene garantito il riconoscimento del diritto all'indennità di maternità o paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata, anche nel caso di mancato versamento del contributo mensile da parte del committente. Si ricorda che l'automaticità delle prestazioni non trova applicazione in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata che sono responsabili dell'adempimento dell'obbligazione contributiva, quali, ad esempio, i liberi professionisti iscritti alla Gestione stessa (cfr. la circolare n. 42/2016).

La riforma si applica sia agli eventi "parto" sia alle adozioni o affidamenti preadottivi nazionali o internazionali.

Si ricorda che l'erogazione dell'indennità di maternità o paternità degli iscritti alla Gestione separata non è più condizionata all'obbligo di astensione dall'attività lavorativa (cfr. la circolare n. 109 del 16 novembre 2018).

2.1 Effetti della nuova previsione sull'indennità di maternità o paternità

In conseguenza della novella legislativa sono indennizzabili, sulla base dell'unica mensilità di contribuzione, i periodi di maternità o paternità iniziati in data coincidente o successiva al 5 settembre 2019 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 101/2019).

Sono altresì interamente indennizzabili, secondo i medesimi presupposti, i periodi di maternità o paternità parzialmente ricadenti nella vigenza del citato decreto-legge.

Non possono, invece, essere indennizzati sulla base di una mensilità di contribuzione i periodi di maternità o paternità che si sono conclusi prima del 5 settembre 2019; tali periodi pertanto sono indennizzati in presenza dei tre mesi di contribuzione nei dodici mesi di riferimento.

3. Diritto al trattamento economico per congedo parentale

La modifica normativa in esame produce conseguenze anche sul requisito contributivo per la fruizione del congedo parentale che si riduce, quindi, da tre ad una mensilità di contribuzione versata con aliquota piena nei dodici mesi antecedenti l'inizio di ogni periodo indennizzabile.

Conseguentemente, alla luce del combinato disposto dell'articolo 8, commi 4, 5 e 6, della legge 22 maggio 2017, n. 81, e della novella normativa di cui al citato articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge n.101/2019, si forniscono le seguenti indicazioni:

- a) la fruizione del congedo parentale effettuata nei primi tre anni di vita (o dall'ingresso in famiglia/Italia) del minore, deve essere indennizzata solamente a condizione che risulti effettivamente accreditata almeno una mensilità di contribuzione con aliquota piena nei dodici mesi precedenti l'inizio di ogni periodo indennizzabile di congedo parentale richiesto. Si ricorda che l'automaticità delle prestazioni di cui all'articolo 64-ter del D.lgs n. 151/2001 non opera mai per la fruizione del congedo parentale;
- b) qualora il congedo parentale sia fruito nel primo anno di vita (o dall'ingresso in famiglia/Italia) e non si riscontri la sussistenza del requisito contributivo di cui al precedente punto a), l'indennità può comunque essere riconosciuta se il richiedente aveva titolo all'indennità di maternità o paternità, a prescindere dall'effettiva fruizione della stessa. Ne consegue che:
 1. se il periodo di maternità o paternità ricade totalmente nel periodo anteriore all'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 101/2019, dovrà essere accertato il requisito contributivo delle tre mensilità di contribuzione effettivamente versate con aliquota piena nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di maternità o paternità;
 2. se, invece, il periodo di maternità o paternità ricade parzialmente o totalmente dopo l'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 101/2019, dovrà essere accertato il requisito contributivo di una mensilità di contribuzione effettivamente versata con aliquota piena nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di maternità o paternità.

In relazione ai precedenti punti 1 e 2, si ricorda che l'erogazione dell'indennità di maternità o paternità in applicazione dell'automaticità delle prestazioni non consente mai il riconoscimento del diritto all'indennità di congedo parentale.

3.1 Effetti della nuova previsione sul congedo parentale

In relazione ai periodi di congedo parentale fruiti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 101/2019 (5 settembre 2019), il riconoscimento dell'indennità rimane subordinato all'accertamento che risultino effettivamente versate tre mensilità di contribuzione con aliquota piena nei dodici mesi antecedenti il periodo indennizzabile.

Di contro, per i periodi di congedo parentale fruiti dopo l'entrata in vigore del citato decreto, il riconoscimento dell'indennità è subordinato all'effettivo versamento di una mensilità di contribuzione con aliquota piena nei dodici mesi antecedenti il periodo indennizzabile.

Considerata la frazionabilità del congedo parentale, si precisa che le richieste relative a periodi di congedo parentale ricadenti in parte nella nuova disposizione e in parte nella precedente dovranno essere divise e istruite secondo le indicazioni di cui ai precedenti capoversi.

4. Finanziamento del maggior onere

Ai maggiori oneri derivanti dalle nuove disposizioni sopra citate si provvede secondo le indicazioni contenute nell'articolo 3 del decreto-legge n. 101/2019, che si riporta qui di seguito:

“1. Ai maggiori oneri derivanti dalle previsioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) e di cui all'articolo 2, valutati in 5,3 milioni di euro nel 2019, 10,7 milioni di euro nel 2020, 10,9 milioni di euro nel 2021, 11,1 milioni di euro nel 2022, 11,3 milioni di euro nel 2023, 11,4 milioni di euro nel 2024,

11,6 milioni di euro nel 2025, 11,7 milioni di euro nel 2026, 11,9 milioni di euro nel 2027, 12,1 milioni di euro nel 2028 e 12,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2029, si provvede:

- a) quanto a 5,3 milioni di euro nel 2019, 10,9 milioni di euro nel 2021, 11,1 milioni di euro nel 2022, 11,3 milioni di euro nel 2023, 11,4 milioni di euro nel 2024, 11,6 milioni di euro nel 2025, 11,7 milioni di euro nel 2026, 11,9 milioni di euro nel 2027, 12,1 milioni di euro nel 2028 e 12,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- b) quanto a 10,7 milioni di euro nel 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328".

5. Istruzioni contabili

La nuova normativa, contenuta nel decreto-legge n. 101/2019, convertito dalla legge n. 128/2019, che dispone la riduzione del requisito contributivo, da tre mesi ad un mese, necessario per l'accesso alle tutele della maternità per le lavoratrici e i lavoratori non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ha effetti ai soli fini amministrativi. Pertanto, con riferimento alle rilevazioni contabili degli eventi oggetto della presente circolare, permangono i conti e le istruzioni fornite con le precedenti circolari n. 66 del 20/04/2018 e n. 109 del 16/11/2018, alle quali si fa espresso rinvio.

6. Regime fiscale

Ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (TUIR), l'indennità in argomento, percepita in sostituzione di una delle categorie di reddito ivi indicate, costituisce reddito della stessa categoria di quello sostituito. Ne consegue che, all'atto del pagamento, l'Istituto effettuerà, ove dovuta, la ritenuta alla fonte ai sensi degli articoli 23 e 24 del TUIR, con applicazione delle aliquote previste dall'articolo 11 del TUIR, ovvero quella prevista dall'articolo 25 del medesimo Testo Unico, se trattasi di indennità in sostituzione del reddito di lavoro autonomo. Vengono riconosciute le detrazioni di imposta previste dall'articolo 13 del TUIR e, se richieste, le eventuali detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del TUIR. Con particolare riguardo alle indennità corrisposte ai soggetti che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'intero importo va certificato ai fini fiscali nella Certificazione Unica Analitica (CUA), ma ad essi non si applica la ritenuta d'acconto.»

OGGETTO: **LAVORATORI LICENZIATI PER GMO NONOSTANTE IL DIVIETO PREVISTO FINO AL 17 AGOSTO 2020 – DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI**

Dal 17 marzo 2020 l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo, di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991, è **precluso** (non più fino a domenica 17 maggio 2020, ex art. 46 del d.l. 18/2020, nel testo vigente fino al 18 maggio scorso - CONFIMI ROMAGNA NEWS 11/2020, pag. 24, ma) **fino al 17 agosto 2020**, ai sensi dell'art. 46 del d.l. 18/2020, nel testo vigente dal - martedì - 19 maggio 2020, a seguito delle modifiche apportatevi dall'art. 80, comma 1, lettera a) del decreto-legge «rilancio» n. 34/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 30 e 27 del 2020).

Nel medesimo periodo, 17 marzo-17 agosto 2020, sono sospese le procedure pendenti avviate dal 24 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto (art. 46 del d.l. 18/2020, nel testo vigente dal - martedì - 19 maggio 2020, a seguito delle modifiche apportatevi dall'art. 80, comma 1, lettera a) del decreto-legge «rilancio» n. 34/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS 27/2020).

Inoltre, **dal 19 maggio al 17 agosto 2020** (come avvenuto dal 17 marzo al 17 maggio 2020, ex art. 46 del d.l. 18/2020, nel testo vigente fino al 18 maggio scorso - CONFIMI ROMAGNA NEWS 11/2020, pag. 24):

- **il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può effettuare licenziamenti individuali** (“recedere dal contratto”) per giustificato motivo oggettivo - determinati quindi da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa -, ex art. 3 della legge n. 604/1966;
- **sono sospese le procedure di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo in corso** di cui all'art. 7 della legge n. 604/1966 (CONFIMI RAVENNA NEWS 17/2013), ovvero quelle che un datore di lavoro che occupa più di 15 dipendenti è tenuto ad avviare con un'apposita comunicazione al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro e, per conoscenza, alla persona interessata, assunta entro il 6 marzo 2015. Tali procedure, infatti, non si devono avviare per i lavoratori occupati con decorrenza dal 7 marzo 2015, giorno in è entrato in vigore il d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 (uno dei provvedimenti rientranti nel cd Jobs Act - CONFIMI RAVENNA NEWS 5/2015).

L'art. 80 del d.l. n. 34/2020 ha anche introdotto, dal 19 maggio scorso, il comma 1-bis all'art. 46 del d.l. n. 18/2020, ai sensi del quale il datore di lavoro che dal 23 febbraio al 17 marzo 2020, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati, abbia licenziato per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966, può, in deroga alle previsioni di cui all'art. 18, comma 10, della legge n. 300/1970, revocare in ogni tempo il recesso, purché faccia contestualmente richiesta di accesso agli ammortizzatori sociali con causale “emergenza COVID-19” (dei quali, da ultimo, si è trattato su CONFIMI ROMAGNA NEWS 29/2020), a partire dalla data in cui aveva efficacia il licenziamento stesso. In tal caso, il rapporto di lavoro si

intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro (CONFIMI ROMAGNA NEWS 30/2020).

Quanto disposto - dal 17 marzo scorso - dall'art. 46 del d.l. n. 18/2020 ha assunto rilievo in ordine all'accesso alla prestazione di disoccupazione NASpl (prevista dal d.lgs. n. 22/2015 - CONFIMI RAVENNA NEWS 7/2015) da parte dei lavoratori che, nonostante il divieto posto dal legislatore, sono stati licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

L'INPS, di conseguenza:

- in ordine alla possibilità di procedere all'accoglimento delle domande di NASpl nell'ipotesi sopra rappresentata, ha formulato apposita richiesta di parere all'Ufficio Legislativo del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che, con nota prot. n. 5481 del 26 maggio scorso, ha chiarito quanto segue: *«l'indennità di disoccupazione NASpl è una prestazione riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione»*; non rileva dunque, a tal fine, il carattere nullo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo - intimato da datore di lavoro nel periodo soggetto a divieto - atteso che l'accertamento sulla legittimità o meno del licenziamento spetta al giudice di merito, così come l'individuazione della corretta tutela dovuta al prestatore»;

- con il messaggio n. 2261 dell'1 giugno 2020, ha precisato che, in ragione di quanto sopra, *«è possibile procedere, qualora sussistano tutti i requisiti legislativamente previsti, all'accoglimento delle domande di indennità di disoccupazione NASpl presentate dai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di licenziamento - con le causali di cui al citato articolo 46 del decreto-legge n. 18 del 2020 - intimato anche in data successiva al 17 marzo 2020, di entrata in vigore della richiamata disposizione di cui al decreto Cura Italia.*

Tuttavia, si fa presente che l'erogazione della indennità NASpl a favore dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo - nonostante il divieto posto dall'articolo 46 del decreto Cura Italia - sarà effettuata da parte dell'Istituto con riserva di ripetizione di quanto erogato nella ipotesi in cui il lavoratore medesimo, a seguito di contenzioso giudiziale o stragiudiziale, dovesse essere reintegrato nel posto di lavoro.

In tale ipotesi, pertanto, il lavoratore è tenuto a comunicare all'INPS, attraverso il modello NASpl-Com, l'esito del contenzioso medesimo ai fini della restituzione di quanto erogato e non dovuto per effetto del licenziamento illegittimo che ha dato luogo al pagamento dell'indennità di disoccupazione.

Inoltre, potrebbe anche verificarsi che - in attuazione della sopra richiamata disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 46 del decreto-legge n. 18 del 2020 - il datore di lavoro revochi il recesso (il licenziamento per giustificato motivo oggettivo), chiedendo contestualmente per il lavoratore riassunto il trattamento di cassa integrazione salariale a partire dalla data di efficacia del precedente licenziamento.

In tale ipotesi, quanto eventualmente già erogato a titolo di indennità NASpl sarà oggetto di recupero da parte dell'Istituto, in considerazione della tutela della cassa integrazione che verrà riconosciuta al lavoratore in attuazione della citata disposizione di cui al comma 1-bis.

Si fa presente che l'Istituto, nel formulare la richiesta di parere al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha altresì chiesto se la disposizione di cui al citato articolo 46 possa trovare applicazione anche nell'ambito del rapporto di lavoro domestico, nonostante la libera recondibilità insistente su tale tipologia di rapporto di lavoro. A tale ultimo riguardo il predetto Ministero, nella richiamata nota del 26 maggio 2020, ha chiarito che l'articolo 46 di cui al decreto-legge n. 18 del 2020 non trova applicazione al rapporto di lavoro domestico, soggiacendo quest'ultimo - quanto al regime di libera recondibilità – a una peculiare disciplina».